



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Amministrazione Centrale

26.02.08 005331

Frascati,
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (RM) Italia

Ai Direttori
delle Strutture dell'INFN

Loro Sedi

OGGETTO: Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.257 "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)" (G.U. n.9 - 11 gennaio 2008).

E' stato emanato il Decreto Legislativo 257/07 che modifica ed integra il D.Lgs. 626/94 in particolare con l'inserimento del nuovo Titolo V-ter - *Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici* - ponendo in essere l'attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)".

Il Decreto 257 stabilisce nuove disposizioni che i Direttori, quali datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme di igiene e sicurezza, sono tenuti ad attuare per una efficace azione di prevenzione e protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute.

Si propone di seguito una sintesi delle principali disposizioni del Decreto, disponibile su <http://www.ac.infn.it/sicurezza/normativa.htm>

TITOLO V-ter

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazione (art. 49-terdecies)

Vengono stabiliti i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Le disposizioni riguardano la protezione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine derivanti dalla corrente indotta e dall'assorbimento di energia.

Definizioni (art. 49-quaterdecies)

Il datore di lavoro, nel caso vi sia esposizione, è tenuto a verificare il rispetto dei valori limite attraverso le necessarie e dirette misure di campo elettrico, intensità di campo, induzione, densità di potenza, spettro di frequenza, durata e tipo di esposizione, quindi a calcolare i livelli dei campi elettromagnetici.

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Valutazione dei rischi (art. 49-sexiesdecies)

La valutazione, la misura e i calcoli devono essere programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale competente nell'ambito del servizio di prevenzione e



protezione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio che deve essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale e comunque ogni volta che si verificano mutamenti oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

Misure di prevenzione e protezione (art. 49-septiesdecies)

In relazione alla valutazione del rischio, il datore di lavoro elabora un programma d'azione che comprende le misure tecniche e organizzative intese a prevenire le esposizioni superiori ai valori limite.

Informazione e formazione (art. 49 - octiesdecies)

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici e i loro rappresentanti siano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

Sorveglianza sanitaria (art. 49-noviesdecies)

I lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodicamente e, di norma, una volta all'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio.

Le disposizioni entrano in vigore il 30 aprile 2008.

Si coglie l'occasione per evidenziare come, anche con il Decreto 257/07, viene ribadita la centralità della valutazione del rischio per la prevenzione e la protezione dai rischi specifici derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

L'aggiornamento della valutazione del rischio, previsto dalla norma, comporta la necessità di aggiornare anche la scheda di destinazione lavorativa che, come è noto, è lo strumento primario attuativo delle procedure ex art. 4 D.Lgs. 626/94 con riferimento sia alle attività presso le Strutture che alle attività svolte nei centri di ricerca nazionali ed internazionali (vedasi in proposito circolare prot. n. 006910 del 28.03.07).

Si richiama l'attenzione sull'importanza della collaborazione tra il datore di lavoro e le figure professionali di cui all'art. 11 del Decreto 626, in particolare i Responsabili SPP e i Medici competenti.

Cordiali saluti.

Coordinamento Attività Ingegneria
IL DIRIGENTE

(ing. Enrico Bonanno)



Servizio Medicina del Lavoro
IL DIRIGENTE

(prof. Antonio Bergamaschi)

